



# Nuovo Codice: La scelta del contraente

Fondazione Benvenuti  
Venezia, 27 febbraio 2017

Avv. Fabio Cacco

# Il Nuovo Codice

## D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Ricordiamo brevemente dove sono collocate le norme che ci interessano

### **- PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO II – CONTRATTI ESCLUSI

TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

TITOLO IV - MODALITA' DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI

### **-PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

TITOLO II - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

TITOLO V - ESECUZIONE

# Il Nuovo Codice

## D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

### - TITOLO VI - REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO

CAPO I - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI

CAPO II - APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI (tre articoli)

**CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI (sette articoli)**

CAPO IV - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE (sei articoli)

CAPO V - SERVIZI RICERCA E SVILUPPO (un articolo)

CAPO VI - APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI (difesa e sicurezza)

### **PARTE III - CONTRATTI DI CONCESSIONE**

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE**

# Il Nuovo Codice

## D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

### **PARTE IV - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE**

TITOLO I - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

TITOLO II - IN HOUSE

TITOLO III - CONTRAENTE GENERALE

### **PARTE V - INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI (4 articoli)**

### **PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

TITOLO I - CONTENZIOSO

TITOLO II - GOVERNANCE

**TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E  
ABROGAZIONI**

**ALLEGATI**

# NUOVO REGIME – La Stazione appaltante

(art. 3 - definizioni)

o) «**stazione appaltante**», **le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a)** [le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti] **gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e)** [ai fini della disciplina di cui alla parte II, gli enti che operano nei settori speciali; ai fini della disciplina della parte III, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività], **i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f)** [ai soli fini della parte III, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alla citata parte III] **e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g)** [i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice];

# NUOVO REGIME: Soggetti aggregatori – Centrali di committenza – elenco delle stazioni appaltanti qualificate

## Art. 3 del Nuovo Codice

- i) «**centrale di committenza**», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- l) «**attività di centralizzazione delle committenze**», le attività svolte su base permanente riguardanti:
  - 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
  - 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

Le centrali di committenza di cui al n. 1) sono le amministrazioni aggiudicatrici a tutto tondo, nel senso che si occupano del contratto dalla fase di programmazione, per passare a quella del provvedimento a contrarre, fino alla stipulazione del contratto e al controllo della sua esecuzione. Le centrali di committenza di cui al n. 2) limitano la loro competenza alla fase dell'affidamento (aggiudicazione). V. art. 32 del Codice.

# NUOVO REGIME - Soggetto aggregatore

## Art. 3 del Nuovo Codice

n) «**soggetto aggregatore**», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Quindi, ai sensi dell'[art. 9, comma 1 e 2, del d.l. n. 66/2014](#): <<1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...), operante presso l'Autorità (...), è istituito,(...) l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'[articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori.>>

## Deliberazione A.N.AC. 10/2/2016 n. 125 - Elenco dei soggetti aggregatori

- Consip SpA;
- per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo;
- per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata;
- per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;
- per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;
- per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER;
- per la Regione Friuli Venezia Giulia: Servizio centrale unica di committenza - Dir. centrale funzione pubblica;
- per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio;
- per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria;
- per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.;
- per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche;
- per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise;
- per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.;
- per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.;
- per la Regione Sardegna: Servizio della Centrale regionale di committenza;
- per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale;
- per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione – Settore Contratti;
- per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità;
- per la Regione Valle d'Aosta: IN.VA. S.p.a.;
- per la Regione Veneto: CRAV – Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto;
- per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti;
- Città metropolitana di Bari;
- Città metropolitana di Bologna;
- Città metropolitana di Catania;
- Città metropolitana di Firenze;
- Città metropolitana di Genova;
- Città metropolitana di Milano,
- Città metropolitana di Napoli;
- Città metropolitana di Roma capitale;
- Città metropolitana di Torino;
- Provincia di Perugia;
- Provincia di Vicenza



## TITOLO II

# QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

### (artt. 37-43)

#### Art. 37- (*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*)

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 [cioè la soglia comunitaria], nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono alle modalità di cui al comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante *aggregazione* con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

## TITOLO II

# QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

### (artt. 37-43)

#### **Art. 37- (*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*)**

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento

(Con DPCM, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice verranno individuati gli ambiti territoriali di riferimento e i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia)

# Le soglie comunitarie

- 1) euro **5.225.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- 2) euro **135.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle **amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali** indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- 3) euro **209.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni **aggiudicatrici sub-centrali**; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- 4) euro **750.000** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

**Per i settori speciali le soglie sono diverse**

## Art. 36 - (*Contratti sotto soglia*)

La disciplina dei contratti sotto soglia è (solo)\* nell'**art. 36**, nonché negli artt. 31, c. 8; 32, c. 10 e c. 14; lett. b); 97, c. 8; 106, c. 14; 157, c. 2; 216, c. 9.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sottosoglia avvengono nel rispetto dei principi di:

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità (articolo 4), nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

*(un richiamo da sempre presente nella normativa per questi affidamenti)*

Resta sempre fermo quanto previsto:

- dall'articolo 37 sulla centralizzazione degli acquisti
- dall'articolo 38 sulla qualificazione delle stazioni appaltanti
- il ricorso alle procedure ordinarie

\* V. art. 35, c.1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, (...), è pari o superiore alle soglie seguenti:

## Art. 36 - (*Contratti sotto soglia*) – I principi

- **principio di economicità:** l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- **principio di efficacia:** la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- **principio di tempestività:** l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- **principio di correttezza:** una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- **principio di libera concorrenza:** l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

## Art. 36 - (*Contratti sotto soglia*) – I principi

- **f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento:** una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- **g) principio di trasparenza e pubblicità:** la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- **h) principio di proporzionalità:** l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- **i) principio di rotazione:** il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

# Art. 36 - (*Contratti sotto soglia*) – Segue... le modalità di affidamento

- a) per affidamenti di importo **inferiore a 40.000 euro**, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  
(*linee guida ANAC*)
- b) per affidamenti di importo **pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie** di cui all'articolo 35 per le **forniture e i servizi**, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (...) I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta;
- c) per i **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro**, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
- d) per i **lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie**

# Le modalità di gara

■ **Art. 32, comma 2 del Codice.** «Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici **decretano o determinano** di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.»

■ **Art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000. Determinazioni a contrattare e relative procedure**

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.



# I sistemi di scelta del contraente (artt. 59-65)

■ Procedure ordinarie: procedura aperta; procedura ristretta.

Procedure speciali: la procedura negoziata (senza avviso); **procedura competitiva con negoziazione** (previo avviso, salvo caso del comma 2, lett. b)); il **partenariato per l'innovazione**; il dialogo competitivo.

*Attenzione: il Codice usa l'espressione "procedure ordinarie" per riferirsi in realtà a tutte quelle che non sono sottosoglia (art. 36, comma 2 e comma 9)*

■ **Scompare la procedura ristretta semplificata prevista dal vecchio articolo 123.**

■ **Spariscono (o quasi) gli affidamenti in economia sostituiti dalle gare sottosoglia** [rinvio] *Non esiste un articolo corrispondente al vecchio art. 125 del d.lgs. n. 163/2006: a) per l'evoluzione normativa sugli acquisti sottosoglia ; b) per una – nuova – disciplina semplificata degli acquisti sottosoglia.*

# I sistemi di scelta del contraente (artt. 59-65)

## ■ Art. 62 **Procedura competitiva con negoziazione**

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B e C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

# I sistemi di scelta del contraente (artt. 59-65)

## ■ Art. 62 **Procedura competitiva con negoziazione** (segue)

Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione.

Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, (...), per migliorarne il contenuto.

Possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

# I sistemi di scelta del contraente (artt. 59-65)

## Art. 65 - Partenariato per l'innovazione

**Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.**

*Assomiglia al caso della procedura negoziata senza bando per forniture* “a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo. (vecchio art. 57, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 163/06)

Ma ci sono due differenze: 1) una di sostanza (di oggetto) e 2) una di procedura:

# I sistemi di scelta del contraente (artt. 59-65)

## Art. 65 - Partenariato per l'innovazione (segue)

1) nella negoziata per forniture innovative i prodotti ci sono già sul mercato; nel partenariato vengono sviluppati di concerto con l'amministrazione per poi essere acquistati

2) da ciò deriva anche la differente procedura:

Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o **la realizzazione dei lavori**. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere (...). In base a questi obiettivi, l'amministrazione (...) può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

*Per il resto le procedure della negoziata e del partenariato sono simili.*

## La scelta del sistema di aggiudicazione: massimo ribasso o offerta economicamente più vantaggiosa?

**Prima** (art. 81, c.1, d. lgs. n.163/2006) la scelta tra i due criteri era sostanzialmente libera (tranne alcuni casi in cui era obbligatorio utilizzare l'OEPV), era rimessa alla stazione appaltante

**Ora (art. 95, comma 6)** “**I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto**” (Prima l'81 diceva <<2. *Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta*>>

# Art. 95 - (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)** è il criterio ordinario.

Solo dove è consentitosi può utilizzare il criterio del **minor prezzo** (il comma 2 dice “*Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici*”)

(comma 3) in ogni caso **L'OEPV è criterio obbligatorio** per :

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2 [sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto];
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro;

## Segue... Art. 95 - (Criteri di aggiudicazione...)

**Comma 4.** Solo dove è consentito si può utilizzare il criterio del **minor prezzo**:

- a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;**
  - b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;**
  - c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.**
5. Le stazioni appaltanti che aggiudicano ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.



## Segue... Art. 95 - (Criteri di aggiudicazione...) Le linee guida ANAC 21 settembre 2016, n. 2

**Per servizi e forniture “*con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato*” devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali. b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;**

**i *servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività*, sono quelli che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltati, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.**

**In sostanza, la norma consente alle stazioni appaltanti di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti**

## *segue...* IL MINOR PREZZO

Dice sempre l'ANAC: poiché si tratta di una deroga al principio dell'utilizzo dell'OEPV, la scelta effettuata va sempre motivata

Art. 97, comma 8.

**Esclusione automatica delle offerte anomale**

Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi al di sotto della soglia comunitaria, la stazione appaltante "può prevedere nel bando **l'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia". Comunque, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

# La Commissione di gara

- l'**art. 77** del Codice dei Contratti
- l'art. 75 del R.D. n. 827/1924 parla solo di “autorità che presiede la gara”.
- principi elaborati dalla giurisprudenza su questa materia:
- Natura e durata: la commissione è organo straordinario e temporaneo dell'ente appaltante
- Compiti e limiti
- Verifica dell'anomalia delle offerte (*v. anche oltre*)
- Composizione, competenza, incompatibilità, sostituzioni
- Collegialità
- Pubblicità
- Compensi ai commissari

## *segue...* La Commissione di gara

■ L'appalto con l'offerta economicamente più vantaggiosa e le due commissioni - **Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n 749**

■ **Commissione aggiudicatrice** (o *seggio di gara*) è quella incaricata delle sedute pubbliche nelle quali sono svolte operazioni non discrezionali (esclusa, stante la lettera della norma, la seduta per l'apertura delle offerte tecniche), e quindi: la verifica della documentazione amministrativa e il sorteggio ex art. 48; l'apertura delle offerte economiche; (art. 284 regolamento) la comunicazione dell'esito della verifica di anomalia – ove rilevata – e la pronuncia dell'aggiudicazione provvisoria;

■ **Commissione giudicatrice**: è la commissione ex art. 84 del [vecchio] codice appalti, cui competono – necessariamente – la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche e le sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche

## *segue...* La Commissione di gara (art. 77)

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (...), la valutazione delle offerte **dal punto di vista tecnico ed economico** [v. *punto III delle linee guida*] è affidata ad una **commissione giudicatrice**, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni
3. I commissari sono scelti fra gli **esperti** iscritti all'**Albo istituito presso l'ANAC**, (...). Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare

**La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie (...) o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante**  
(v. *però cosa dice ANAC a proposito del Presidente*)

# Valutazione di anomalia delle offerte

- Secondo il costante orientamento della Corte UE, la regola generale è quella della non esclusione automatica
- Il criterio automatico vale solo per l'individuazione della soglia di anomalia.
- la verifica delle offerte avviene, di regola, con un contraddittorio successivo alla presentazione delle offerte
- Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso...
- Nel caso di appalti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa...
- **Art. 97, c.3**, «(...), le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.»

# Valutazione di anomalia delle offerte

- Quando il criterio è quello del **PREZZO PIU' BASSO**
- Viene valutata la congruità delle offerte che presentano ribassi pari o superiore a una soglia il cui metodo di calcolo viene estratto casualmente in sede di gara.
- Nel caso di appalti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa abbiamo visto l' **Art. 97, c.3**
- La procedura di verifica, il contraddittorio, è più celere rispetto al vecchio codice: solo in un'unica battuta, dando termine 15 giorni
- Sembra vi siano dei casi in cui, accertate alcune condizioni, si debba escludere:

# Valutazione di anomalia delle offerte: Esclusione “semiautomatica” e automatica

## ■ Esclusione “semiautomatica”:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 [*obblighi in materi ambientale, sociale, e del lavoro*].
- b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105 [*forse si riferisce al c. 9, sul l’obbligo di rispettare i CC.LL. - ma questo in fase di esecuzione!*];
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 9 [10] rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 14.

Esclusione automatica: Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte (art. 97, c. 8).



# L'attività valutativa della commissione giudicatrice

## I cosiddetti metodi «multicriteri»

### ■ NEL REGIME PRECEDENTE

■ In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato ...

■ Allegato G, per i lavori (art. 120)

■ Allegato M, per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 266, comma7)

■ Allegato P, per servizi e forniture (art. 283)

■ ORA LINEE GUIDA ANAC

# I requisiti generali (i motivi di esclusione)

## Art. 80 - (Motivi di esclusione)

Un giudizio di sintesi:

- si tratta di 14 fattispecie (come le precedenti.. alle quali se n'erano aggiunte altre nel corso degli ultimi anni, e che non sono state qui richiamate: black list, incarichi a ex dipendenti, protocolli di legalità)
- alcune sono state meglio definite, come quelle del comma 1 che riguardano gravi reati (ma si vedano i commi 7 e 8!)
- alcune sono talmente vaghe (ad es. lett. c), d) e) del comma 5), o rinviano ad ulteriori precisazioni dell'ANAC, che saranno oggetto di sicuro contenzioso.

# I requisiti generali (i motivi di esclusione)

## Art. 80 - (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione (...) dalla partecipazione [*ma si veda succ. c. 6, 14 e comma 7!*] a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [*droga*], dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 [*tabacchi*] e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [*rifiuti*], in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis* del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

## Segue... (i motivi di esclusione)

- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.**
- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore [a 10.000 euro]. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)**

## Segue... (i motivi di esclusione)

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice [*obblighi ambientali, sociali e ccnnll*];
- b) l'operatore economico è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. [*v. linee guida ANAC*]

# Segue... (i motivi di esclusione)

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62](#).

**Art. 7. Obbligo di astensione** - Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

# Segue... (i motivi di esclusione)

- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

## Segue... (i motivi di esclusione)

- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.



## Il nuovo soccorso istruttorio

**Art 83, comma 9.** Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare,

la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi [?] e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 **[delle dichiarazioni sostitutive]**, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a **5.000 euro**. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, **da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione**. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità **formali, [non essenziali]** ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali **[non indispensabili]**, la stazione appaltante **ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione**. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. ~~Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte [ora trasferito nell'ultimo comma dell'art. 95].~~ **Costituiscono irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabili della stessa.**

## Cosa sono le irregolarità *essenziali* e in cosa consistono quelle *non essenziali*?

■ Diceva l'ANAC, nella determinazione n. 1/2015: «È ragionevole ritenere che con la nozione di irregolarità essenziale il legislatore abbia voluto riferirsi ad ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre all'omissione e all'incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa

■ Questo lo si ricava soprattutto da un dato testuale: nel secondo periodo della norma è espressamente stabilito che nei casi di *irregolarità essenziale* «la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il *contenuto* e i *soggetti* che le devono rendere».

■ **ORA** la norma ha recepito testualmente questa lettura: **Costituiscono irregolarità essenziali [non sanabili?] le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

## In sintesi, dice l'ANAC

- le carenze *essenziali* riguardano l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 dell'art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti (indicati dallo stesso articolo). Ciò che si verifica nei casi in cui:
  - non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell'art. 38 del Codice;
  - la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito;
  - la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno.

# Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 30 luglio 2014, n. 16

■ È legittima la possibilità che la stazione appaltante esiga la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del Codice, **in forma sintetica** e da parte del solo rappresentante legale dell'impresa (fermo restando l'obbligo delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 38 del Codice). Qualora, tuttavia, la stazione appaltante richieda, nella *lex specialis* di gara, le singole dichiarazioni di cui all'art. 38, e da parte di tutti i soggetti ivi indicati, le stesse devono essere rese come richiesto negli atti di gara.

# La sanzione

- Va fissata (*stabilita dal bando di gara*) “in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5000 euro (prima 50.000 euro)”
- La sanzione è comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell’offerta da parte di RTI sia esso costituendo o costituito. La sanzione deve essere comminata anche all’impresa ausiliaria (in ipotesi di avvalimento)
- Diceva l’Autorità: «*All’incameramento, in ogni caso, non si dovrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio*».
- Il pagamento era sempre obbligatorio; rischio di responsabilità amministrativo/contabile
- Il pagamento va chiesto in prima battuta al concorrente
- Nel caso in cui non è prevista la cauzione provvisoria...

## In tema di requisiti speciali è da ricordare:

- In tema requisiti di capacità economica, si deve ricordare che, l'art. 41, comma 2, secondo periodo, del 163, stabiliva che *“Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato”*.
- Ora l'art. 83, comma 4 e 5, consente la richiesta di un fatturato minimo (al massimo doppio), per appalti di servizi e forniture, con motivazione.
- Alla luce di tale disposizione, è necessario indicare una congrua motivazione in ordine ai limiti di accesso connessi al fatturato aziendale motivata in relazione alla entità, complessità e specificità dell'appalto, nel rispetto del principio di proporzionalità.



## segue...

■ E' necessario che la stazione appaltante specifichi le eventuali prestazioni di carattere principale e accessorio in cui i servizi si suddividono. Tale scomposizione è importante ai fini della costituzione di eventuali raggruppamenti di tipo verticale, in ordine ai quali occorre ricordare che le prestazioni principali, anche in termini economici, possono essere svolte soltanto dal soggetto che svolge le funzioni di mandatario (cfr. art. 48, comma 2, del Codice).



## segue...

■ Qualora la partecipazione alla gara sia subordinata al possesso di certificazioni che attengono a requisiti soggettivi, cioè riferite ad uno *status* dell'impresa quale, ad esempio, **la qualità** o le caratteristiche del processo produttivo e organizzativo della stessa, la certificazione deve essere posseduta, in caso di partecipanti con raggruppamento temporaneo d'impresa, da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento e, in caso di Consorzi, anche dalle consorziate designate come esecutrici del servizio (cfr. parere di precontenzioso 19 dicembre 2012, n. 206 e parere di precontenzioso del 16 giugno 2010, n.119).



# Come si dimostrano i requisiti

- Il sistema è quello dell'autocertificazione (**PRIMA** il comma 2 dell'articolo 38, consentiva espressamente all'operatore economico di produrre in gara una dichiarazione sostitutiva, verificabile ex 43, 71, 74 e 77-*bis* del d.p.r. n. 445/2000.). **ORA** il Nuovo Codice non lo dice più... anzi.... (v. art. 86).
- Quindi, le stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 43 del d.p.r. 445/2000, effettuano la verifica del possesso dei requisiti, acquisendo «d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti».
- E' per questo che ciascun operatore economico partecipante ha l'onere di dichiarare *tutte* le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale espressamente previsti dalla norma.

# Come si dimostrano i requisiti

**ORA** il Nuovo Codice prevede il **DGUE** (art. 85). *Documento di gara unico europeo*

**1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:**

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;**
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;**
- c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.**